

Codice A1702A

D.D. 30 gennaio 2017, n. 87

**Azienda faunistico-venatoria "Fontana Cappa" (CN). Rinnovo della concessione.**

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 97 del 20.02.2008, con la quale si rinnovava la concessione dell'azienda faunistico - venatoria denominata "Fontana Cappa" di complessivi ha 2280, ubicata nel territorio della Provincia di Cuneo, a favore del Signor Stefano Romano GIRAUDO con scadenza al 31.1.2017:

vista l'istanza pervenuta in data 14.10.2016 e registrata al n. 42599/A1702A di protocollo, con la quale il Signor Stefano Romano GIRAUDO, in qualità di Direttore e Concessionario della Azienda faunistico-venatoria "Fontana Cappa", chiede il rinnovo della concessione dell'azienda sino al 31.01.2026;

preso atto che il consorzio tra i proprietari e i conduttori è valido sino al 31.12.2045 (art. 5 dello statuto vigente approvato dalla assemblea del consorzio, registrato presso l'Ufficio del Registro di Cuneo il 20.05.1997 al n. 480) e pertanto nulla è mutato nello stato di fatto e di diritto";

preso atto della dichiarazione resa dal Direttore Concessionario nelle quale afferma che nessuna modifica è intervenuta nelle condizioni agro-silvo-pastorali dei terreni tra la primitiva concessione e la data presente;

vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal Signor Stefano Romano GIRAUDO in data 18.01.2017 e registrata il 26.01.2017 al n. 3395/A1702A di protocollo;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del Direttore Concessionario, rinnovando la concessione della Azienda faunistico-venatoria "Fontana Cappa" di ettari 2280, ubicata nei Comune di Peveragno e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, rappresentata dal Signor Stefano Romano GIRAUDO fino al 31.01.2026;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione"";

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015-2017, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;  
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;  
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.,

*determina*

di rinnovare la concessione della Azienda faunistico-venatoria "Fontana Cappa" di ettari 2280, ubicata nei Comune di Peveragno e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, rappresentata dal Signor Stefano Romano GIRAUDDO fino al 31.01.2026.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. e nella determinazione dirigenziale n. 97 del 20.02.2008.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Cuneo.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

**IL DIRETTORE DEL SETTORE**  
- Dott. Paolo BALOCCO -

Allegato